

Ricorso presentato il 10 aprile 2009 — MRI/Commissione**(Causa T-154/09)**

(2009/C 141/111)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Manuli Rubber Industries SpA (MRI) (Milano, Italia) (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, avvocato, M. Pappalardo, avvocato, E. Marasà, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

- Annullare l'art. 1 della Decisione nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha partecipato ad un'infrazione unica e continuata nel mercato dei tubi marini dal 1 aprile 1986 al 1 agosto 1992 e dal 3 settembre 1996 al 2 maggio 2007, in particolare per il periodo 3 settembre 1996-9 maggio 2000.
- Annullare l'art. 2 della Decisione laddove, in conseguenza degli errori esposti nel presente ricorso, viene inflitta alla ricorrente un'ammenda di Euro 4 900 000.
- Respingere ogni eccezione e difesa contraria.

In via subordinata:

- Ridurre, ai sensi dell'art. 229 CE, l'ammenda di Euro 4 900 000 prevista a carico della ricorrente dall'art. 2 della Decisione.

Ed in ogni caso:

- Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-146/09 Parker ITR e Parker Hannifin/Commissione.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente fa valere in primo luogo che la sopradetta decisione è viziata con riferimento alla qualificazione dell'infrazione ad essa addebitata come partecipazione ad un unico e complesso accordo di cartello durato dal 1986 al 2007, ed in particolare all'imputazione dell'infrazione nel periodo 1996-2000 e quindi all'inclusione nel periodo oggetto di sanzione del periodo compreso tra settembre 1996 e maggio 1997.

Si afferma a questo riguardo che un'infrazione non può essere né continuata né ripetuta quando i singoli episodi di infrazione sono intramezzati, come nella fattispecie, di un lasso di tempo considerevole e, soprattutto, da eventi positivi incompatibili con la volontà di continuare o ripetere l'infrazione, come sarebbe stata la pubblica ed esplicita interruzione dei rapporti con il cartello da parte della ricorrente, che sarebbe stata riconosciuta anche dalla Commissione.

La ricorrente fa anche valere l'irregolarità della determinazione dell'importo dell'ammenda sotto il profilo in particolare della durata, della gravità e dello sconto per la partecipazione al programma di clemenza.

Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 20 aprile 2009 avverso l'ordinanza del 18 febbraio 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-42/08, Marcuccio/Commissione**(Causa T-157/09 P)**

(2009/C 141/112)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare *in toto* e senza eccezione alcuna l'ordinanza datata 18 febbraio 2009 emessa nella causa F-42/08 (qui di seguito, "causa *de qua*"), Marcuccio/Commissione, dalla Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica.
- Dichiarare che il ricorso in primo grado, in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile ed inoltre

in via principale:

- Accogliere *in toto* e senza eccezione alcuna il *petitum* dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado, da intendersi qui espressamente riprodotto per ogni effetto di legge.
- Condannare la resistente alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio in primo grado che questo giudizio d'appello della causa *de qua*, ovvero

in via subordinata:

- Rinviare la causa *de qua* al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 18 febbraio 2009, che ha rigettato come manifestamente irricevibile il ricorso introdotto dal ricorrente ed avente per oggetto il risarcimento del presunto danno da lui subito dal fatto che la Commissione gli abbia inviato una nota ad un numero di telescopio che non era a sua disposizione.